



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

**BANDO PERMANENTE**  
**per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11**

**Articolo 1 - Finalità**

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici, con il presente bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Il presente bando permanente sostituisce quello approvato con Determinazione n. 1731/32406 del 1° agosto 2024.

**Articolo 2 - Principali riferimenti normativi**

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

DGR n. 36/36 del 9 luglio 2025.

**Articolo 3 - Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2025 ammontano a € 22.000.000,00 di fondi regionali di cui alla legge regionale 8 maggio 2025, n. 13, recante "Bilancio di previsione 2025 - 2027".

Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà l'ammontare delle risorse disponibili.

**Articolo 4 - Destinatari finali dei contributi**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.



Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## **Articolo 5 - Comuni ammissibili**



Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

Tutti i Comuni della Sardegna possono presentare istanza di finanziamento a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di cui all'art. 4.

### **Articolo 6- Requisiti per l'accesso ai contributi**

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 \* 13 \* 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

### **Articolo 7 - Contributi concedibili**

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

### **Articolo 8 - Modalità di determinazione del contributo**

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 7. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la



Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

*Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:*

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:  
ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

#### **Articolo 9 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze**

I Comuni pubblicano un bando/avviso, dando un congruo termine per la presentazione delle richieste di contributo, istruiscono le istanze acquisite anche sotto forma di autocertificazione e determinano il fabbisogno degli aventi diritto, che trasmettono alla Regione entro il 1° dicembre per l'anno 2025, utilizzando l'apposito Modello A allegato al presente bando. Per le annualità successive, il Servizio competente comunicherà i termini per la trasmissione del fabbisogno.

I bandi predisposti dai Comuni prevederanno, ai fini dell'erogazione del contributo, la presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

Nei moduli di domanda predisposti dai Comuni dovrà essere inclusa l'autocertificazione relativa al percepimento o meno di altro contributo relativo al pagamento del canone di locazione e l'eventuale relativa quantificazione.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

modelli per la presentazione della domanda, prevederanno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri Comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri Comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art. 8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio Comune.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

*Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:*

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1=  $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$ ;

Contributo Comune 2=  $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$ .

Il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici, acquisto il fabbisogno comunale, predispone l'elenco provvisorio dei Comuni ammessi al finanziamento, assegnando un termine perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e integrazioni. Trascorso detto termine, il Servizio predispone l'elenco definitivo.

Il Comune trasmette via PEC all'indirizzo [llpp.ser@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.ser@pec.regione.sardegna.it), il Modello A allegato al presente bando, debitamente compilato con l'indicazione delle economie disponibili e, per ciascuna istanza, del relativo fabbisogno. Nell'oggetto della PEC dovrà indicarsi "L. 431/1998; Comune di \_\_\_\_\_; Trasmissione fabbisogno (anno)".

Il modello A dovrà essere trasmesso in formato elettronico (file excel o formati equivalenti).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le modalità di ripartizione dei contributi.

Nella predisposizione dei bandi/avvisi e nell'espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel presente bando.

#### **Articolo 10- Ripartizione dei fondi tra i Comuni**

Alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili si provvederà proporzionalmente al fabbisogno totale comunicato dai Comuni.

#### **Articolo 11 – Erogazione delle risorse**

La Regione erogherà le risorse al netto delle economie comunicate dai Comuni.

#### **Articolo 12 – Cumulabilità con altri contributi**

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

#### **Articolo 13 – Somme residue ed economie**

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

Nel caso in cui tutto il fabbisogno comunale dell'annualità risulti soddisfatto, le economie saranno trattenute dai comuni per soddisfare il fabbisogno della successiva annualità.

#### **Articolo 14 - Monitoraggio**

I Comuni trasmettono le schede relative all'utilizzo dei fondi, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicati con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini della liquidazione degli stanziamenti del Fondo da parte della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale  
Servizio edilizia residenziale pubblica

### **Articolo 15 - Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

- Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio edilizia residenziale pubblica (SER), e-mail:  
lpp.ser@regione.sardegna.it

#### **Allegati:**

Modello A: Tabulato di rilevazione del fabbisogno accertato dai Comuni nell'anno di riferimento

Il Direttore del Servizio  
Ing. Maurizio Pellegrino